

XXIX.

TORNATA DEL 23 APRILE 1872

Presidenza **TORREARSA.**

SOMMARIO — *Congedi — Omaggio — Seguito della discussione del progetto di legge sulla Sila delle Calabrie — Nuova redazione del primo paragrafo dell'articolo 2. proposta dal Relatore — Osservazioni e proposta d'emendamento del Senatore Imbriani, cui risponde il Relatore — Replica del Senatore Imbriani e controreplica del Relatore — Proposta di sotto-emendamento del Senatore Imbriani al nuovo articolo dell'Ufficio Centrale, combattuta dal Ministro delle Finanze — Ricerca e ritiro del sotto-emendamento del Senatore Imbriani — Nuova redazione dell'emendamento del Senatore Guicciardi — Obbiezioni del Senatore Scialoia e del Ministro delle Finanze — Dichiarazioni del Senatore Guicciardi — Avvertenza e proposta d'aggiunte del Senatore Beretta cui rispondono il Relatore, il Ministro delle Finanze, ed il Senatore Mameli — Ritiro delle aggiunte del Senatore Beretta e dell'emendamento del Senatore Guicciardi — Approvazione dell'articolo 2. modificato dall'Ufficio Centrale — Dubbio del Senatore Imbriani sull'art. 3., cui rispondono il Relatore e il Ministro delle Finanze — Proposta del Relatore all'art. 3. — Controposta del Senatore Miniscalchi.*

La seduta è aperta a ore tre.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, il Ministro delle Finanze, di Grazia e Giustizia, e più tardi interviene quello della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

I Senatori Ferraris, San Martino, Araldi-Erizzo e Gozzadini, chiedono un congedo di un mese, che viene loro dal Senato accordato.

Fa omaggio al Senato il Ministro di Grazia e Giustizia, del *Progetto del Codice penale e di polizia punitiva del Regno d'Italia.*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sulla *Sila delle Calabrie.*

Seguito della discussione del progetto di legge sulla Sila delle Calabrie.

La parola è all'onorevole Relatore.

Senatore **MIRAGLIA**, *Relatore.* Dopo la discussione fatta ieri sulla intelligenza della seconda edizione dell'articolo 2., l'Ufficio Centrale si è messo d'accordo cogli onorevoli Ministri di Finanza e di Grazia e Giustizia, e lo ha compilato in modo da sciogliere tutte le difficoltà. Il dubbio consisteva unicamente nel doversi compilare l'articolo in modo da fare chiaramente intendere che la occupazione delle terre demaniali aperte, avvenuta dopo che il Commissario civile avea fatto eseguire la misura e confinazione dei demanii che voleva reintegrare, non è compresa nella disposizione di questa legge che dichiara le difese proprietà libere dei possessori nei limiti dell'accennata confinazione.

Prego l'onorevole Signor Presidente ad esser compiacente di pazientare per qualche minuto per poter dar lettura di questa nuova edizione dell'articolo 2. che si sta ora appunto stampando.

PRESIDENTE. Ella avrà il manoscritto.

Senatore, MIRAGLIA, *Relatore*. Do lettura della nuova redazione dell'articolo in parola:

« Le difese della Sila Regia non ancora reintegrate al Demanio dello Stato sono dichiarate libere ed assolute proprietà de' loro possessori nei limiti della identificazione, confinazione e misura fatte eseguire dal Commissariato civile; e tutte le relative contestazioni col Demanio sulla proprietà ed estensione delle difese medesime sono estinte. »

Segue il secondo paragrafo, che resta identico a quello del progetto dell'Ufficio Centrale.

Prego il Senato di adottare l'intero articolo 2° nel modo come viene ora proposto.

PRESIDENTE. Rimane sempre l'ultimo comma ch'è del tenore seguente: « Sono pure dichiarati liberi ed assoluti proprietari i possessori delle tre quarte parti delle difese nella Sila Badiale. »

I signori Ministri accettano questa nuova redazione?

MINISTRO DELLE FINANZE. Accettiamo.

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Imbriani.

Senatore IMBRIANI. Io reputo debito mio di dichiarare innanzi tutto che approvo pienamente il principio onde è informato l'articolo secondo. Il rispetto dell'attività e dell'industria dell'individuo la esercitata per immemorabile serie di anni sovra un terreno determinato, pone il vero fondamento del dominio, segnatamente presso i popoli grezzi e travagliati di barbarie. E sanamente l'Ufficio Centrale ammetteva eziandio la prescrittibilità delle terre silane rispetto al fisco, malgrado l'erronea e pertinace pretesione del fisco in quella trista e sterile lotta tra esso, i privati ed i Comuni, per sei secoli, che si chiama quistione della Sila: lotta che ha perpetuato il disagio economico nelle due Calabrie, di Cosenza e di Catanzaro, ed ha condannato alla miseria regioni floridissime col mantenere indeterminati i dritti ed incerti i domini. Il concetto della imprescrittibilità delle terre silane non poteva reggere a fronte della costante sentenza de' giureconsulti fondata su principii solenni di ordine pubblico e su testi notissimi di leggi. In tutti i trattatisti del dritto romano e del dritto municipale napoletano era insegnata la dottrina che le cose del fisco, del patrimonio del principe e delle chiese si prescrivevano con la quadragenale.

Non ho mestieri di citare autori in materia non dubbia per chiunque abbia pur notizia delle leggi dell'ex-Regno delle Due Sicilie. I difensori del fisco, che volevano confondere tutto per conseguir favore dal buio artificiale, si fondavano sui testi che dichiaravano l'imprescrittibilità delle cose del fisco e del principe con la prescrizione *longi temporis*, e mostravano di non por mente alle altre disposizioni legislative che dichiaravano la prescrittibilità di siffatte cose medesime con la prescrizione *quadragenale*, che formava la prima categoria dell'ampia e complessa prescrizione *longissimi temporis*. Senza dunque aver ricorso alla teorica distintiva del regno patrimoniale ed usufruttuario, intorno alla quale potrebbero esser varie le opinioni, con la sola applicazione della *quadragenale* noi troviamo sciolta la quistione dei domini delle terre silane in prò dell'industria e del fatto privato. L'occupazione primiera fatta dall'uomo industrioso generò le difese silane e diede origine alla proprietà singola, forma, indice ed iniziatrice di civiltà.

Approvo pertanto il concetto del secondo articolo; ma scorgo nella sua compilazione una parte pericolosa, quando si fa menzione, come punto di partenza di fatto, della estensione territoriale determinata dal Commissariato civile, che non può esser altro che la verifica di Giuseppe Zurlo. Signori, concedetemi che in questo luogo altamente io lamenti di non essere stata la presente proposta di legge preparata per parte del Governo da indagini sue proprie di fatto e da profondi studi sulle condizioni speciali giuridiche della Sila durante sei secoli. Il Governo nostro non ha fatto che accettare i fatti verificati dall'immane governo de' Borboni per mezzo di uomini suoi ligi e devoti e segnatamente nel 1791 per mezzo di Giuseppe Zurlo, uomo probo ed intelligente, ma che stimava che avesse a far tutto e per tutte le guise per impinguare il tesoro del principe; e che fu carattere eroico e tipo di fiscalità, appetto al quale ogni ministro di finanza scade. Le storie napoletane (e si possono consultare utilmente quelle di Pietro Colletta), ricordano con orrore le operazioni fiscali di questo pubblicano, che con coscienza indifferente fu ministro in Napoli di tre governi diversissimi, nel 1804 sotto il quarto Ferdinando di Borbone, poi convertito in primo; nel 1809 sotto il secondo Napoleone, in fine nel 1820 durante il reggimento costituzionale.

Ciascuno sa che il lavoro di Zurlo nel 1791 fu tutto ispirato da spirito fiscale, e per conseguente è fondamento malsicuro per ciò che concerne la posizione di fatto delle estensioni e de' confini delle difese e della loro condizione giuridica. Codesto lavoro era dunque contaminato di tabe profonda, e raccolto e compilato nell'interesse solo del Fisco, di cui non può trovarsi *bona causa, nisi sub optimo principe*. Ora Ferdinando IV, che volle compilato il lavoro da Zurlo, non era l'ottimo principe di Plinio, non era Trajano. Siffatta verifica di Zurlo poteva esser tenuta presente da Pasquale Barletta, ultimo commissario civile della Sila, pessimo strumento di governo sotto pessimo principe. Se il reggimento di Ferdinando secondo fu detto dall'onestà inglese *negazione di Dio*, l'argomento più maschio di tal negazione si ricava dalla delegazione silana del Barletta. E costui, come giudice, ben rispondeva a Zurlo come istruttore, entrambi uomini che istruivano e giudicavano i fatti col solo intento di servire al potere.

PRESIDENTE. Onorevole Senatore Imbriani, Ella sa bene che è abitudine del Senato discutere pacatamente: e sa di più che la ragione vince sempre. Le raccomando quindi quella calma, ch'è degna di Lei: esponga le sue idee e non ci metta soverchia passione.

Senatore IMBRIANI. Signor Presidente, io uso del mio diritto rivelando apertamente i convincimenti miei; e se la parola esce calda, ciò deriva dall'indole mia e dalla coscienza riboccante di quanto affermo. I miei Colleghi conoscono che non sono uso a mancar di riguardi ad alcuno, e molto meno ad essi. Ma ci ha alcune verità che fan forza alla calma ordinaria degli oratori più temperanti. — Del resto, Signor Presidente, io procurerò di seguire interamente il suo consiglio.

Dunque, continuando, la verifica di Zurlo poteva servir di punto di partenza alle decisioni del Barletta, ma doveva il Governo italiano, il Governo nostro far lo stesso? Non poteva egli, in dodici anni di Regno d'Italia, raccogliere elementi meno incerti in una precedente e larga e leale inchiesta sulle condizioni di fatto e di diritto delle controversie Silane? Questo serio e proficuo lavoro, che sarebbe servito di riscontro a quello di Zurlo, avrebbe posto il sustrato genuino e dato le mosse alla proposta legislativa: a tal modo

avrebbe convenientemente soddisfatto al bisogno indugiato di giustizia che è sentito dalle nostre popolazioni.

Nè sono vaghe le mie parole: nel lavoro di Zurlo si sono confuse due distinte condizioni di terreni silani, ed il nostro Governo, partendo dall'unico lavoro di Zurlo, è stato inconsciamente tratto nell'errore, e tale errore viene consacrato nel presente articolo, pregiudicandosi gravemente a' diritti di parecchi de' possessori della Sila. Voi avete ben distinta la Sila in *Budiale* e *Regia*; ma non tutte le condizioni de' possessori della *Sila Regia* sono della medesima natura, e se non si tien conto della diversa intrinseca natura de' possessi, che si possono ridurre a due categorie, Voi, o Signori, offenderete potentemente il diritto di molti proprietarii per quanto concerne segnatamente la *fidu*, il *giogatico*, il diritto dell'*alberatura* e le *camere chiuse*. La *Sila Regia* va distinta in *allodiale* e *feudale*. Voi confondete, nell'articolo queste due maniere, pregiudicate a' possessori degli ex-feudi e risuscitate quistioni interamente e da lungo tempo finite. Voi rammenterete, o Signori, che, aboliti i feudi nel 1806 nelle provincie napoletane (nè furono eccettuati i feudi Silani nella legge abolitiva), una *Commissione* fu scelta, detta *feudale*, per dirimere tutte le quistioni che avessero potuto insorgere pe' diritti patrimoniali dell'ex-barone, pe' diritti de' Comuni su' demani baronali, pe' diritti possibili dello Stato. Nella Commissione feudale, oltre altri egregi uomini, sedeva Davide Winspeare, autore di un pregiato lavoro sugli abusi feudali, e che fu esempio di sapienza e di rettitudine civile. Il lavoro della Commissione, cominciato nel 1807, fu compiuto nel 1810, e re Gioacchino Murat con decreto approvando l'operato e dandogli la sua sanzione definitiva, annunziava a' popoli napolitani che questa grande opera di civiltà si era compiuta. Tutti gli ex-baroni da quel punto videro diffinito il loro diritto; e fra essi gli ex-baroni silani. Come dunque si voglion turbare diritti diffiniti nelle terre feudali? Osta il fatto compiuto e legalmente compiuto fin dal 1810. — La Sila feudale rimane pertanto estranea alla presente legge, e debbe essere chiaramente indicato, il che io intendo fare proponendo un emendamento. A tal modo non s'incorrerà nel pericolo e nel danno del confondere due maniere distinte di possessi; e se la Sila allodiale rimane ancora

sub judice, la Sila feudale n'è fuori da lungo tempo.

Che ove il mio emendamento non fosse reputato necessario in questo luogo, mi riservo interamente il diritto di proporre i temperamenti opportuni negli articoli seguenti per dimostrare la differenza giuridica della *Sila allodiale* e della *feudale*, entrambe contenute topograficamente nella *Sila Regia*.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Ho prestato la dovuta attenzione alla splendida orazione dell'illustre Senatore Imbriani, ed io man mano risponderò agli appunti da lui fatti sì al principio che informa in generale il progetto di legge, che alle speciali disposizioni contenute in taluni articoli. Potrei di già esordire osservando che non avendo alcun oratore domandato la parola sulla discussione generale, e trovandosi pur votato l'articolo 1°, non sarebbe ora tempo di ritornare indietro; ma alla voce di un oratore sì patente per la vastità del suo sapere, il relatore sente il dovere di trasferire nel Senato il convincimento ch'egli in un lavoro sì arduo non ha giurato sulle parole di Zurlo e del Commissario Barletta, ma colla scorta delle dottrine giuridiche e dei fatti che si riferiscono all'agro Silano, ha guardato a quelle regole di giustizia universale che debbono informare un progetto di legge, inteso a comporre interessi opposti con grave pregiudizio della pubblica tranquillità.

L'oratore ha pronunziato severe parole contro Zurlo che presentò il suo piano sulla Sila nel 1790, e lo ha pur censurato come Ministro dell'Interno. In questo recinto io non conosco persone, e giudico i funzionari ed i ministri dai loro atti, indipendentemente dalle relazioni personali coi sovrani ai quali hanno prestato servizio. Se vi possono essere ragioni di odio contro le persone, questo non si deve scongiatamente estendere alle cose. Ora il lavoro di Zurlo del 1790 non risentiva al certo di quell'avidità fiscale da compromettere i diritti dei privati, che erano garantiti dall'autorità del tempo: che anzi proponeva al governo equi provvedimenti. E lo stesso Zurlo, divenuto ministro sotto il governo francese, fu l'autore di quel decreto del 7 giugno 1807 che dichiarò di non esser compresa nelle disposizioni legislative per la divisione dei demanii dell'ex-reame di Napoli, la Sila di Calabria per alte considerazioni politiche e di giustizia, perciocchè il suo lavoro aveva

messo in luce le gravi difficoltà per divenire ad una risoluzione. E basta leggere i decreti, i rescritti e le istruzioni ministeriali scritte da Zurlo intorno all'a feudalità ed alla divisione dei demanii, per rimanere convinti che esso procedeva arditamente e con senno pratico per la libertà dei comuni, colpendo inesorabilmente la feudalità, senza però offendere i diritti di proprietà che ai proprietari derivavano sulle terre da legittima causa. Dirò ancor di più, che Zurlo ministro, in tutte le gravi quistioni demaniali, come si raccoglie dalle istruzioni sulla materia, consultava quel Davide Winspeare, il cui venerato nome è stato meritamente ricordato dal dotto oratore. Piacesse al cielo che tutti i ministri dell'età nostra consultassero, prima di emanare decreti e provvedimenti, uomini sapienti e di autorità.

Sino ad un certo punto adunque il piano eseguito da Zurlo nel 1790 deve servir di guida nella risoluzione delle complicate quistioni silane: nè coloro i quali menano scalpore contro il lavoro di Zurlo, hanno somministrato elementi da dimostrarlo assurdo od illegale.

Debbo adunque credere che sieno sfuggite all'illustre oratore le parole con le quali accennava di aver io chiuso gli occhi e seguito ciecamente tutto quello che aveano operato Zurlo ed il Commissariato civile. Basta dare uno sguardo alla Relazione per rimaner convinti che io ho esaminato tutte le ragioni accampate dagl'interessati per far valere i loro diritti. Un Relatore avrebbe mancato ai propri doveri se nelle quistioni sì gravi dell'Agro Silano non avesse esaminato i documenti e lo stato di fatto che concerne la Sila; e per poter dare al Senato tutte le opportune spiegazioni, mi sono a bella posta recato in Napoli per studiare nel Grande Archivio e profittare di quei preziosi documenti che vi si conservano con scrupolosa cura. E questo studio mi ha fatto meglio comprendere tutte le condizioni di fatto sullo stato della Sila Regia e della Sila Badiale; e se l'onorevole Senatore Imbriani si fosse trovato presente alla prima tornata, nella quale parlai appunto della distinzione tra la Sila Regia e la Sila Badiale, non avrebbe al certo lamentato di non essersi tenuto conto della distinzione delle due Sila.

Passo ora ad esaminare la seconda parte del discorso dell'onorevole Senatore.

Egli, con quella dottrina che gli è propria,

ha voluto dimostrare la qualità feudale della Sila Badiale per dedurne che le terre erano esenti da usi civici, e che le prestazioni di fida, giogatico e granetteria, si nella stessa Sila Badiale, che nella Regia, rimasero estinte come prestazioni personali per effetto delle leggi abolitive della feudalità, a tacere che potevano anche considerarsi come tributi incompatibili col nuovo sistema delle imposte. Diceva altresì l'illustre oratore che la servitù dell'alberatura non gravitava su quelle terre.

Non mi sarebbe difficile persuadere lo stesso Senatore Imbriani, della cui amicizia altamente mi onoro, che nello stesso suo sistema della concessione feudale nella Sila Regia, non erano esclusi gli usi civici e le prestazioni, e queste cose saranno più opportunamente esaminate allorchè verranno in discussione gli analoghi articoli del progetto di legge. Ma limitandosi ora la discussione unicamente al dover decidere della proprietà delle difese possedute nella Sila Regia e nella Sila Badiale, non mi sarei aspettato che il Senatore Imbriani sorgesse contro il mio sistema, mentre egli propugnando lo stesso ordine di idee va più in là per stigmatizzare le prestazioni e la servitù dell'alberatura. A che affaticarsi per sostenere la natura feudale della Sila Badiale, se col nostro progetto diamo la proprietà delle tre quarte parti della Sila Badiale, non ostante che il giudicato del Commissariato civile, rigettando la eccezione di prescrizione, ne avesse ordinato la reintegrazione al Demanio dello Stato, e se il Senatore Imbriani avesse formulato il progetto di legge, avrebbe potuto nell'ordine delle sue idee esser più largo di concessioni per i possessori? Noi, per far prevalere di doversi rispettare il possesso legittimato dal tempo, abbiamo lottato con autorità imponenti; siamo, per così dire, insorti contro le dottrine fiscali prevalse nel Commissariato civile, e ci dirà poi il Senatore Imbriani che abbiamo piegato riverenti la fronte all'autorità di Zurlo ed a quella del Commissariato civile? E par poco all'onorevole Imbriani l'essere noi riusciti a strappare all'onorevole Ministro Sella la sua adesione al nostro sistema? Ci duole adunque che, invece di trovare nel Senatore Imbriani un propugnatore validissimo del nostro sistema, egli sorga ad avversarlo come se fosse seguace delle idee contrarie manifestate dal Senatore Guicciardi.

Si tranquillizzi adunque l'onorevole Imbriani: la nostra discordanza sarà nella discussione degli articoli seguenti relativi alle prestazioni ed alla servitù dell'alberatura; ma per ora dobbiamo essere di accordo, e riunire le nostre forze per far prevalere il principio della legittimità dei possessi garantiti dall'autorità del tempo. L'onorevole Ministro Sella mi guarda attonito, poichè a suo malincuore è venuto nelle nostre idee. Ma se egli ha cooperato per farci venire in Roma, e noi vogliamo consolidarvici e rimanervi, sappia che nello stesso interesse delle sue predilette finanze, noi dobbiamo ispirarci, nella risoluzione dei dubbii fiscali, a quelle massime che ci hanno tramandato quei giureconsulti romani, i quali con egual lustro fiorirono sotto la Repubblica e sotto i Cesari.

Guardi l'onorevole Sella l'ombra onorata del giureconsulto *Modestino*, che si affaccia dall'alto di questa volta, e gli dice: « *Non puto delinquere eum qui in dubiis questionibus contra fiscum facile responderit.* » (*Ilarità generale.*)

Tanto confido nell'alta intelligenza dell'onorevole Imbriani, che dopo queste spiegazioni, spero non insisterà nelle sue opposizioni.

PRESIDENTE. Prima di procedere oltre nella discussione di questo progetto di legge, faccio presente al Senato che, non essendosi fatta discussione generale sul progetto medesimo, essa si dovette necessariamente fare all'articolo primo, ed ora la si continua sul secondo; per cui amo sperare che i signori Senatori, che domanderanno in seguito la parola, vorranno restringersi a quelle considerazioni speciali, che possano credersi necessarie su questo articolo 2, come quello che, dopo il primo, stabilisce, dirò così, il principio della legge.

Con quest'intelligenza do la parola al Senatore Imbriani.

Senatore IMBRIANI. In risposta all'egregio Relatore, a cui mi pregio di essere stretto da lunga amicizia, io non ho che ad aggiungere poche cose. Duolmi che mi si accusi di far entrare la politica in una discussione che l'è estranea e che concerne soli interessi patrimoniali. Signori, io non poteva, combattendo la condotta de' Borboni e de' Governi precedenti rispetto alla costituzione della Sila, non accennare alle cause di tanto travaglio sociale e dirne gli au-

tori e i complici: io non poteva non pregare il Governo italiano a valutar giustamente atti compilati in tempi sventurati sotto principi assoluti ed indegni. Senza siffatta condotta di principi, non si spiegherebbe il disagio civile dei popoli e la cacciata delle spregevoli dinastie. Di così trista eredità di Governi una delle parti più gravi è la controversia silana. Cercando di scioglierla, diciamo le vere cause del male; e vediamo pienamente questo male per opportunamente correggerlo.

Il Relatore mi permetta che io gli dica che non ricorda esattamente l'indole e i fatti di Zurlo. Egli è giovane rispetto all'epoca ed all'uomo di cui parla. Io ho l'obbligo di saperne di più. Ma ad entrambi, come io ho già detto, insegneranno le storie di Pietro Colletta quanto fosse lo spirito pubblicano di Giuseppe Zurlo. Rispetto poi alle larghezze mostrate da Zurlo verso i Comuni nelle loro controversie con gli ex-baroni, le cause eran note e turpi: erano meschina arte di Governo forestiero per cattivarsi le moltitudini. Erano carezze de' padroni stranieri e mostra ostentata della civiltà dei tempi, per far velo alla prepotenza della conquista ed alla servitù de' conquistati. Lo Zurlo si prestava agli intenti del nuovo Signore.

Ma torno alla Sila.

Quando ho parlato di esenzioni di terre feudali, ho detto chiaramente che intendevo dire della fida, del giogatico e di quanto concerne l'alberatura. Ognuno sa che siffatti diritti non hanno nulla che fare coi tributi, nè co'servizi feudali e le angarie. Non è mestieri di trattenersi più a lungo sovra siffatta osservazione senza torto di me che parlo e del Senato che si degna di ascoltarli.

Riguardo alle difese allodiali ed ai feudi Silani la distinzione è così grave che basterà ricordare l'origine peculiare dei due possessi. Le difese allodiali derivano non da concessione, che ha suoi patti e la sua determinazione, ma dalla occupazione e dalla industria agraria. Per l'opposto, le concessioni feudali si facevano dal Principe, vi si determinava la condizione giuridica, si ponevano le riserve del concedente; e nei passaggi de' feudi anche per vendita, i quali si facevano con l'assenso espresso del Principe, la condizione legittima del feudo era chiarita. Basta vedere direttamente qualcuno di codesti assensi regi per discernere la diversa natura delle due terre: e se l'onorevole Ministro o il Rela-

tore ne avesser veduto un solo, avrebbero portato un differente giudizio. E se il diritto di fida e d'altro, può esser quistione, parlandosi delle terre allodiali, non può più esser tale rispetto alle terre feudali. Lo Zurlo aveva mestiere di confonder tutto nella sua verifica per far più ricca la causa dell'erario, ed ha volentieri confuso le une e le altre terre. Ma noi non lo seguiremo nella falsa via; e meglio riconoscendo i fatti e direttamente esaminandoli, non già accettandoli belli ed esaminati e classificati dall'agente di Ferdinando IV Borbone, faremo ossequio al vero, e compiremo un'opera di giustizia lungamente aspettata la quale non può esser impartita se non sotto l'impero della libertà.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Imbriani col suo emendamento aggiungerebbe all'articolo fatto dall'Ufficio Centrale, queste parole: « Le disposizioni di questo articolo non riguardano la Sila feudale. »

Dimanderò anzi tutto se questo emendamento è appoggiato. Coloro che lo appoggiano abbiano la bontà di alzarsi.

(È appoggiato.)

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore IMBRIANI. Io mi riserberei di fare quest'aggiunta e di svilupparla alla fine della discussione del progetto di legge, e per conseguenza si potrebbe ora passare a quella degli articoli seguenti, sui quali mi riservo di fare qualche osservazione.

PRESIDENTE. Le aggiunte, si possano fare anche dopo la votazione degli articoli, quando però non implicino contraddizione con ciò che è già stato votato, e se l'Ufficio Centrale non ha difficoltà di accettare l'annunziata aggiunta del Senatore Imbriani...

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non ha difficoltà, intendiamoci bene, nel senso di rinviare la discussione di quest'aggiunta dopo quella degli altri articoli.

Intanto però io pregherei il Collega Imbriani a non crearci imbarazzi, poichè la sua aggiunta mira ad altro scopo che non è quello di questo articolo, mira cioè allo scopo di modificare gli articoli 4 e 6 del progetto e quindi...

PRESIDENTE. La prego a non anticipare la discussione.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Perdoni, signor Presidente, ma noi abbiamo dichiarato nell'articolo che su queste terre non si dovessero cor-

rispondere la fida, il giogatico e la granetteria non che il prezzo dell'alberatura.

L'osservazione che vuol fare l'onorevole Senatore Imbriani starà bene allorchè verranno in discussione gli articoli 4 e 6, e pregherei perciò l'onorevole Senatore di proporre questo emendamento all'art. 4, perchè quivi è la sua vera sede.

Senatore IMBRIANI. Chiarirò apertamente il mio pensiero, poichè sorge ancora dubbio sulla opportunità di porre in questo articolo il mio emendamento. — In questo articolo si fa menzione di tutte le terre silane in genere, intorno a cui si dichiara estinta ogni contesa. Or fra queste terre ce ne aveva un picciol numero (le feudali) intorno alle quali non poteva esservi, nè ci era, contesa con lo Stato, perciocchè ci era il titolo di concessione che determinava tutto e fuori delle cui parole e de' cui patti non era possibile uscire. Ci era oltracciò i trasferimenti od i passaggi pattuiti di feudi i quali facevano per iscritto certa e ripetuta fede della proprietà, dell'estensione, della franchigia de' fondi conceduti dal Re. L'adoa e il relevio pagati, l'assenso regio prestatato attestavano (mi si permetta la formola) *toties quoties* la natura distinta di siffatte terre. Quindi si prendeva ragione di tutto nella razionalità della Regia Camera della Sommaria e nei suoi registri feudali che dicevansi *quinternioni*. Nelle difese allodiali, come altre volte mi è occorso di dire, altro era il diritto del fisco, perciocchè altra era l'origine e la condizione giuridica, e l'incertezza del diritto di quelle terre ingenerò le liti. Come non si hanno nella legge a distinguere le due cose che nel fatto sono distinte, essendo diverse? Nelle terre concesse o feudali tutto è certo ed espresso; nelle terre allodiali occupate tutto è tacito ed indeterminato e può dar luogo a controversie.

A me dunque era avviso che sull'articolo secondo cadesse il mio emendamento e lo proposi. Ma convengo del pari che più specialmente si potrebbe anche proporre negli articoli 4, 6 e soprattutto nell'art. 7, nel quale ultimo si ha una dichiarazione che debbe solo essere più determinata per le terre feudali. Ed io non sarei abborrente o lontano, ove ora ritirassi l'emendamento, di serbarmelo a riproporre nella discussione dei detti tre articoli seguenti.

Ma poichè il Zurlo nella sua verifica confonde giuridicamente le due parti della Sila Regia (allodiale e feudale), e poichè l'art. 2 si

attiene alla detta verifica, io aveva assolutamente mestieri di distinguerle, facendone chiare le differenze al Senato.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Il Senatore Imbriani si preoccupa della identificazione e confinazione dei possedimenti accennati in questo articolo, allegando che il piano di Zurlo non è un documento veramente legale, per essere stato eseguito in via amministrativa nel solo interesse della causa fiscale, e senza sentirsi gli interessati. Ma prego l'onorevole Senatore ad osservare che noi con l'articolo abbiamo fatto distinzione tra la Sila regia e la Sila badiale. Non potrà cadere alcun dubbio sulle tre quarte parti delle difese nella Sila Badiale, perocchè trovandosi di già eseguito il distacco della quarta parte, le restanti tre quarte parti continueranno a rimanere presso i possessori. Ma per la Sila regia è indispensabil cosa spiegare quali sono i possedimenti che si debbono rispettare come proprietà libera dei possessori delle difese; e siccome il Commissariato civile ha di già eseguito tale confinazione e misura, facil cosa è riconoscere le occupazioni posteriori che non meritano, perchè illegittime usurpazioni, di essere rispettate. Se non fosse così, basterebbe posseder terre demaniali occupate dopo le verifiche del Commissariato civile per trovare nella legge il titolo dell'impunità.

E noti il Senatore Imbriani che nell'articolo non si parla delle verifiche di Zurlo, le quali erano puramente amministrative; ma invece si parla delle verifiche eseguite per virtù dei provvedimenti del Commissariato civile, il che importa che la causa dei possessori è stata favorevolmente trattata, per la ragione che dal 1790, epoca del piano di Zurlo, sino al 1853, epoca delle verifiche fatte per virtù dei provvedimenti del Commissariato civile, si sono al certo consumate altre usurpazioni, e ciò non pertanto vengono rispettate.

Per lo che prego l'onorevole Imbriani a ritirare il suo emendamento, per la ragione che non si possono pregiudicare con l'adozione di questo articolo le quistioni delle prestazioni sulle quali provvede l'articolo 4 del presente progetto di legge.

PRESIDENTE. Il Senatore Imbriani insiste nella sua aggiunta?

Senatore IMBRIANI. L'emendamento, come io l'aveva scritto, potrebbe essere ridotto anche a meno parole da inserirsi nell'articolo, che ver-

rebbe a suonare come segue: Le difese della Sila Regia « *tranne la parte feudale* » ecc.

Se credono d'ammetterlo così, io lo proponerei sotto questa nuova forma; il concetto mio tornerà sempre lo stesso.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Allo stato delle pochissime cognizioni che ho di questa materia, devo dichiarare di non poter accettare la proposta dell'onorevole Imbriani. Qui non si tratta nè di giogaio, nè di granetteria, nè di alteratura, nè di prestazioni di qualsiasi specie, ma bensì di risolvere le controversie intorno alle proprietà.

Si tratta di stabilire che sia dichiarato proprietà ciò che fu riconosciuto come possesso dal Commissariato civile, essendo ormai decorso abbastanza tempo per poter applicare alla ricognizione di effettivo possesso fatta dal Commissario civile la qualità della prescrizione.

Ora, le parole che l'onorevole Imbriani propone, sono superflue se si riferiscono ai possessi che già esistevano quando operava il Commissario civile; sono poi pericolose perchè potrebbero indurre a credere che vi siano delle contestazioni sopra l'estensione di queste terre, così dette feudali, e potrebbero aver per effetto che ulteriori usurpazioni, che l'Ufficio Centrale non vuole riconoscere al di là di quello che furono riconosciute in fatto come esistenti dal Commissario civile, venissero per quelle parole così intercalate nel testo della legge, ad avere qualità di proprietà.

Quindi, sempre dichiarando la mia imperizia ed ignoranza, allo stato della discussione io non potrei accettare quest'aggiunta.

Prego perciò il Senato di votare l'articolo come propone l'Ufficio.

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore IMBRIANI. Io mi sono indotto a proporre questo emendamento sotto un unico riguardo; ed è che l'Ufficio Centrale teneva conto precipuo della verifica fatta da Zurlo laddove non poteva riconoscere per nulla o riconosceva per poco una verifica arbitraria e compilata senza garanzia di privati interessati, da un uomo rappresentante solo la fiscalità dello Stato inquisitore. Codesta verifica poteva tornar lesiva a privati e specialmente doveva tornare lesiva al diritto dei feudatari, delle cui terre, non di-

stingueva la condizione giuridica speciale rispetto al fisco.

Ma poichè io riconosco che mi rimane pieno il diritto a riproporre il mio emendamento negli articoli 4, 6 e specialmente 7, così secondando il desiderio dell'Ufficio Centrale, io lo ritiro, riserbandomi espressamente di presentarlo all'occasione degli articoli suddetti.

PRESIDENTE. Se nessuno più domanda la parola metterò ai voti l'articolo proposto dall'onorevole Guicciardi, di cui si darà lettura.

Senatore GUICCIARDI. È lo stesso di quello di ieri con una piccola modificazione: se il signor Presidente lo permette, lo leggerò io stesso. Esso è così concepito:

« Sono considerate di libera e assoluta proprietà dei privati possessori le difese transatte. L'operato del regio Commissario Zurlo dell'anno 1790, che venne con rescritto sovrano del 25 aprile 1843, dichiarato base alla determinazione dei limiti delle difese servirà a determinarne inappellabilmente l'ubicazione e l'estensione. Le difese non transatte ma che pure al pari delle precedenti vennero determinate e descritte dal detto Commissario regio, verranno pure ammesse a transazioni e i possessori saranno restituiti in tempo per esercitare tal diritto.

« Sono pure di libera ed assoluta proprietà dei privati possessori le terre del Governo alienate direttamente. Le terre poi arbitrariamente occupate posteriormente all'epoca nella quale dal regio Commissario Zurlo vennero determinate e descritte le difese Silane le quali già non fossero state reintegrate al Demanio in forza di sentenza passata in giudicato ed a riguardo delle quali venissero rifiutate le transazioni che colla presente legge vengono offerte, potranno dal Demanio essere rivendicate colle stesse norme della giurisdizione contenziosa amministrativa che in materia di questioni demaniali erano o sono in vigore tuttora nelle provincie meridionali. »

PRESIDENTE. Domanderò se l'emendamento del Senatore Guicciardi è appoggiato.

Senatore GUICCIARDI. Fu già appoggiato, e questo è identico a quello di ieri; se vogliono che io dia qualche schiarimento, sono disposto a darlo.

Senatore SCIALOIA. Sì, sarebbe meglio.

PRESIDENTE. Il Senatore Guicciardi ha la parola.

Senatore GUICCIARDI. Come bene aveva osser-

vato l'onorevole Presidente, non essendosi fatta una discussione fondamentale del progetto di legge, fin da principio, ne è venuto, che nella discussione degli articoli si dovette procedere in modo molto irregolare: si dovette cioè rientrare talvolta nella discussione generale. Nel fatto l'emendamento che io ho proposto al secondo articolo non posso dissimularlo, involge il concetto direttivo della legge, ed è informato a criteri molto diversi da quelli adottati dalla Commissione.

L'Ufficio Centrale fa base della legge la conferma di tutti gli effetti di possesso, elimina i giudizi sommari in contenzioso amministrativo che erano e sono in vigore nelle provincie meridionali e sanziona i fatti compiuti.

Col mio emendamento mentre io faccio ragione a tutti i diritti degli occupatori, cui il fatto, il tempo, le transazioni intervenute e i giudicati hanno sanzionato, vorrei adottate le stesse norme di giustizia e di procedimento, per quegli altri occupatori che trovansi in identiche condizioni di fatto e di tempo, quand'anche non si fosse verificato a loro favore il compimento di quegli atti giuridici che erano richiesti per la legale sanzione dei loro diritti.

In altre parole, vorrei che gli occupatori avessero tutti lo stesso trattamento, e che non si avesse a verificare l'ingiusto fatto, che il progetto della Commissione sancisce, di reintegrare, cioè, il Demanio con terre stralciate dagli uni, mentre si rinuncia a stralciare quelle degli altri le cui usurpazioni verificate, converte in libera ed assoluta proprietà in forza della presente legge.

A me parve che questa legge perchè potesse avere utile effetto, vale a dire, perchè avesse a togliere ogni questione ed impedire fatti criminali che tutti gli anni si verificano, i quali appunto hanno causa nella reazione della popolazione usuaria contro gli arbitrari occupatori, dovesse pure dare una qualche soddisfazione agli usuari, i quali hanno convinzioni sostenute da antiche tradizioni di padre in figlio, che il loro diritto all'esercizio degli usi civici si estende a tutta la Sila.

Le arbitrarie occupazioni, che si estendono a quasi nove decimi dei terreni Silani hanno circoscritti gli usi civici o poco più di un decimo, e ancora i terreni su cui si esercitano sono i più scadenti per qualità e posizione.

Volere ora legittimare anche le più recenti

usurpazioni, il cui reintegro al Demanio e di conseguenza agli usuari, era quasi già compiuto, mi pare cosa nè giusta nè prudente, massime che trattasi di ledere i diritti di una popolazione di oltre 120,000 abitanti, i quali non tutti sono molto educati a civiltà ed al rispetto delle leggi.

Certamente, che non si può ritornare su tutte le cose che il tempo potesse avere coperte della sua sanzione; ma in tutto vi ha un limite, e gli occupatori stessi, nel loro interesse, dovrebbero desiderare che la legge soddisfacesse alle accennate esigenze, perchè diversamente le loro proprietà difficilmente saranno libere e sicure. E, come attualmente, dovranno anche in avvenire provvedere alla difesa della loro terra e della loro persona, con mercenari armati, che sono un'altra grave piaga di quella Provincia. Ed il Parlamento potrà far leggi ed applicarle rigorosamente finchè vuole, che non muterà questo stato di cose se non soddisfacendo alle accennate esigenze, che scaturiscono da speciale condizione sociale.

I proprietari stessi, se sapessero valutare rettamente i propri interessi, dovrebbero essere i primi ad aderire a larghe transazioni, se intendono avere la libera e sicura disponibilità dei loro terreni.

Queste sono le ragioni per cui avrei voluto che la legge avesse affermati e ben determinati tutti i diritti del Demanio senza rinunciarne alcuno, offerendo poi larghissime transazioni per accomodamenti cogli occupatori i quali tanto più facilmente sarebbero addivenuti a tali transazioni, in quanto avessero veduto il Governo fermo nel mantenere i propri diritti, e nel non voler esso stesso privarsi del sussidio delle proprie armi.

Di questo modo anche i renitenti che non sanno rendersi ragione del loro vero interesse, avrebbero accettate le offerte del Governo dalle quali sarebbe scaturita una nuova condizione di cose che avrebbe ridonato tranquillità e sicurezza alla Provincia e fatto cessare il brigantaggio il quale ha la sua vera radice nella falsa condizione sociale in cui si trovano talune Provincie e viene nutrito da questa lotta secolare che esiste fra possessori e contadini, nella quale i primi si adoperano di estendere e sanzionare usurpazioni, ed i secondi si sforzano di mantenervi e difendervi i loro diritti.

Io non posso consentire nella dichiarazione

che avrebbe fatto l'onorevole Imbriani relativamente ai feudi, che dice essere stati concessi senza restrizioni e senza servitù di usi civici.

Nelle Calabrie almeno, tutti i terreni concessi in feudo (e costituivano una gran parte della Provincia) erano soggetti agli usi civici.

Nel tempo in cui io fui colà dovetti anzi occuparmi di far reintegrare ai demani comunali i terreni già loro assegnati in corrispettivo degli usi civici, quando si sciolsero le promiscuità dei beni feudali, terreni che nel periodo di molti anni erano stati in massima parte tenuti dai proprietari. Vede il Senato che questo male delle usurpazioni non era ristretto alla Sila.

I criteri direttivi da cui vorrei informata la legge sono molto diversi da quelli adottati dall'Ufficio Centrale. Però devo dichiarare che, qualora dovessi consentire nei criteri da esso adottati, non avrei difficoltà a votare l'articolo 2. come venne nuovamente redatto.

Ma il mio dissenso sta appunto in ciò che non posso accettare tali criteri della Commissione perchè dubito (e desidero d'ingannarmi) che la legge votata in questo modo non sarà per raggiungere lo scopo che si prefigge, di porre termine cioè alle annose questioni silane e di ridonare tranquillità e sicurezza ad una Provincia che è conturbata appunto da questa anormale condizione sociale.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Scialoia.

Senatore SCIALOIA. Diceva benissimo l'onorevole Senatore Guicciardi, conchiudendo il suo discorso, che tra il suo emendamento e l'articolo secondo vi ha non una differenza secondaria, ma una diversità sostanziale.

Il suo emendamento è tutto un disegno di legge, il quale si differenzia dal nostro, come egli soggiungeva, pel diverso criterio direttivo. Dico questo, perchè egli, con quella lealtà che lo distingue, soggiungeva che, quante volte non fosse accolto il criterio direttivo, che egli vorrebbe sostituire al nostro, egli giudica che, come è redatto l'articolo secondo, non lascia neppure a lui alcun dubbio.

Ora, ecco in che consiste il criterio direttivo della legge che l'onorevole Senatore Guicciardi desidererebbe di sostituire al nostro, sotto forma d'emendamento all'articolo secondo.

Egli distingue, come abbiamo distinto noi, nella Sila, e parlo principalmente della Regia, le difese dai Demani. Chiama usurpazioni in

genere tutte le difese le quali non sono state transatte dinanzi alla Camera della Sommaria, e chiama anche usurpazioni tutte le aggiunte che dopo quel tempo abbiano per vie di fatto potuto i possessori fare alle difese transatte. Quindi egli dice in primo luogo che, ritenendo l'operato di Zurlo non più come un'operazione descrittiva, ma come un fatto legislativo, noi oggi dobbiamo considerare come non avvenuto qualunque possesso posteriore a quel tempo; quindi dobbiamo, per vie di fatto, entrare nella Sila coll'opera di Zurlo alla mano, descrivere i limiti che egli aveva descritto e aggregare al Demanio tutta la terra che non costituisca una delle difese di cui Zurlo aveva fatto un elenco. Nè di queste difese egli vorrebbe riconoscere il possesso, ma discuterlo coi titoli alla mano per vedere se tutte codeste difese descritte da Zurlo rispondono per la loro estensione alle difese transatte, riscando il più in favore del Demanio.

Se non che egli annette che ai possessori di difese transatte che siano usciti dai loro antichissimi limiti, si possa offrire a titolo di grazia una transazione: libero però il Demanio di accettare o no codesta transazione. Questo, se ho ben inteso, è il sistema dell'onorevole Guicciardi.

Senatore GUICCIARDI. Io vorrei parificare, mettere cioè allo stesso livello, nelle stesse condizioni le difese transatte e quelle non transatte.

Senatore SCIALOIA. Domando però all'onorevole Guicciardi, per potermene formare un'idea, se sarebbe obbligatoria questa transazione, cioè se il Governo dovrebbe accettarla.

Senatore GUICCIARDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GUICCIARDI. Ho osservato che la legge espone i suoi criteri e le sue norme; per quelli che non consentono a queste transazioni vi sono i giudizi; e io vorrei che in questo caso i giudizi fossero quelli adottati in passato, cioè i sommarii, quelli cioè che servirono a comporre tutte le questioni poichè pel solo fatto di essere ora mutato il Governo, a parere mio, non dovrebbe mutare la condizione dei giudizi e la parità di trattamento.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Siccome non ho ben compreso, farò le due ipotesi; la prima che quando

le parti la vogliono, quella transazione diventa obbligatoria e il Governo non possa negarla; la seconda, che dette transazioni non sieno obbligatorie, e resti in facoltà del Governo il farle o no.

Nella prima ipotesi, io non so purtroppo trovare gran differenza tra il suo emendamento ed il nostro sistema, perchè egli riconosce che le difese transatte, nei termini in cui erano anticamente, darebbero agli usurpatori pel tempo posteriore la facoltà di dire: io le riscatto alla condizione degli altri. Ma gli altri furono transatti appunto mediante un pagamento e noi oggi un pagamento dimandiamo sotto forma di riscatto della fida, giogatico e granetteria. Io adunque non vi so trovare una sostanziale differenza.

Vero che quando nel 1600 si fecero le transazioni vennero fatti anche altri pagamenti.

Senatore MIRAGLIA. Furono esonerati dalla fida.

Senatore SCIALOIA. Dunque l'onorevole Guicciardi dirà: se si domanderà un prezzo eguale all'antico, il Governo accetterà. Ed allora io chieggo, se nel caso opposto, nel caso in cui il Governo glie lo impone, potranno gli altri non accettare la transazione, o dovranno accettarla? Sto sempre nelle due ipotesi.

Suppongo che sia obbligatoria l'accettazione. Or bene, se è obbligatoria per le due parti, la legge verrebbe ad imporre la vendita forzata ai possessori delle terre occupate dopo il 1600 al prezzo a cui i primi possessori delle terre transatte le pagarono; lascio stare che sarebbe strano che il legislatore creasse de' compratori coatti: ma a questo patto egli risolverebbe colla legge la questione di diritto che pende dinanzi ai magistrati, val quanto dire se quel possesso antichissimo dopo il 1648 induca o no per via di prescrizione la conseguenza che il possesso è convertito in proprietà.

Questo per lo appunto hanno sostenuto e sostengono gli antichi occupatori delle terre della Sila, sia che abbiano portato le loro difese al di là degli antichi limiti, sia che abbiano occupato terre per le quali non c'è stata mai transazione. Egli adunque destinerebbe questa legge ad un solo fine, cioè a risolvere giudiziariamente una questione che pende dinanzi ai giudici: e dico, pende dinanzi ai giudici, perchè sebbene siano stati fatti ripetuti reclami al Commissario civile, e questi abbia giudicato in molti casi che la prescrizione non valga contro il Demanio, pure

per ogni singolo giudizio, quell'eccezione fu riprodotta, e molti giudizi pendono, anzi la massima parte, siccome udiste a ricordare più volte. Ora, Voi avete udito dal nostro dottissimo Relatore come sia suo particolare avviso che la prescrizione sia operativa di effetto anche contro il Demanio.

Vi sono adunque dei magistrati, e dei magistrati di prim'ordine, come il nostro Collega Miraglia, i quali pensano che la prescrizione debba operare il suo effetto. È dunque una questione dubbia, e dubbia tanto che, sebbene sia stato giudicato altrimenti, pure per magistrati che siano della scuola del nostro Relatore dovrebbe essere risolta in senso affermativo.

Ora, può il potere legislativo risolvere con una legge una questione così fatta, che è per indole suo esclusivamente giudiziaria? Certamente che no.

Se dunque l'onorevole Guicciardi non intende, come non può intendere, che il legislatore risolva questioni di tal natura, che ne risulta? Che quando il Governo offra di transigere, o quando gli altri domandino di transigere se l'uno o gli altri non si acquietano a questo principio, cioè o il Governo non creda che la prescrizione debba valere, o i privati reputino che debba essere efficace, la controversia debba essere sottoposta ai magistrati. Ma se egli intende che la transazione debba essere imposta dalla legge senza riguardo alcuno così ai proprietari come al Governo, in questo caso osserverei che imporre un prezzo oltre di quello lievissimo della capitalizzazione della fida, giogatico e granetteria, che sono pesi oggi esistenti, è imporre un prezzo che si avvicina molto al prezzo effettivo e reale dei terreni in quella vasta e selvaggia contrada; ma obbligare gli occupatori a comprare i terreni occupati è implicitamente riconoscere che il Demanio continua ad essere proprietario malgrado la prescrizione. Quindi per indiretto si torna sempre a risolvere legislativamente una questione giudiziaria: il che non può essere consentito.

A me pare evidente che se la formola che propone l'onorevole Senatore Guicciardi potesse mai produrre qualche effetto nella Sila, dovrebbe presupporre legislativamente risolta una questione, per indole sua, giudiziaria. Se lascia intatta questa questione, tutti i giudizi proseguirebbero, tutte le liti vertenti fra gli occupatori ed il Demanio si perpetuerebbero.

Fatto adunque intendere al Senato come la proposta dell'on. Guicciardi non sia un emendamento, ma importi una di queste due cose, cioè o sostituire a quella che v'è proposta, una legge che suppone la risoluzione legislativa d'una controversia giudiziaria, o fare una legge che lasci proseguire dinanzi ai magistrati le eterne questioni che ingombrano la Sila, l'Ufficio Centrale sotto un rispetto o sotto un'altro, non può che assolutamente respingerla.

L'on. Guicciardi però è mosso da un sentimento lodevolissimo. Egli è preoccupato dell'interesse dei Comuni. Voi avete poc'anzi udito dalla bocca eloquente del mio amico Imbriani quali sieno le preoccupazioni che al contrario hanno i proprietari della Sila; come essi non accettino se non col beneficio dell'inventario il pagamento della fida, del giogatico e grancteria, come si credano gravati dalle operazioni del Barletta: e perciò qualora questa legge possa essere approvata, come venne da noi proposta, essi siano i sacrificati, e non già i Comuni nè lo Stato.

L'on. Guicciardi invece fin da ieri ci fece concepire preoccupazioni in senso perfettamente opposto. Egli è preoccupato dei Comuni; egli crede che noi largheggiamo troppo verso i possessori delle difese, e che noi abbiamo il diritto di largheggiare, senza offendere i diritti dei Comuni. Questo sentimento detta al Guicciardi la sostituzione del suo articolo al nostro.

Ebbene, o Signori, dal controposto di queste preoccupazioni, Voi, uomini pratici, dovete dedurre che noi solamente, i quali teniamo la via di mezzo, siamo nella verità.

Quando due interessati si lagnano a vicenda è probabile, che chi propone una certa soluzione per conciliare i loro interessi, sia nel vero.

Ma non mi restringerò a questa osservazione generale, e rispondendo all'onorevole Guicciardi, voglio altresì calmare, ricordando alcune cifre, quella preoccupazione che può dalle sue parole essere trasfusa in Voi, signori Senatori.

La Sila, come avete udito da ieri più volte, è divisa in due grandi sezioni; la Sila Badiale e la Sila Regia.

Quanto alla Sila Badiale, noi rispettando il fatto, abbiamo proposto di assegnare ai Comuni, (perchè tanto vale dichiarare Demanio in questa legge una parte delle terre, quanto assegnarla ai Comuni), abbiamo proposto, diceva,

di assegnare ai Comuni la quarta parte del territorio della Sila Badiale. Ora, secondo la legge vigente su questa materia degli usi civici nelle provincie napoletane, ai Comuni spettava tra il quarto ed il terzo della terra su cui si esercitavano.

Se una quarta parte delle terre della Sila Badiale fu reputata sufficiente a compensare questi usi civici, noi crediamo non doverci più occupare della Sila Badiale. Vediamo ora se, per le terre della Sila Regia, noi siamo in grado di soddisfare a quelli che potrebbero essere stretti diritti dei comuni delle Calabrie. E dico stretti diritti, perchè, o Signori, nella seconda Sila è stato lungamente conteso se gli usi civici fossero estesi a tutte indistintamente le terre. Certamente per antiche consuetudini, che sono però validi titoli, i governi che si erano succeduti nel Napoletano, avevano chiuse non poche parti di terreni, dichiarandole *Camere chiuse*, cioè destinate esclusivamente a fornire legnami alla marina militare e mercantile di quel reame. Da queste *Camere chiuse* erano esclusi gli usi civici.

Da' vari governi che si sono succeduti nel Napoletano si è pure preteso che altri Demanii, cioè altre porzioni di queste, terre fossero sottratte agli usi civici.

Ma io abbandono questa parte disputabile, e dico: per la Sila Badiale è già soddisfatto coll'assegno del quarto. Quanto alla Sila Regia la sua estensione è di circa 70 mila ettari.

Di questi 70 mila ettari, 2 mila (piglio le cifre rotonde), sono anche presentemente *Camere chiuse*, sono sottratti agli usi civici. E la legge, esercitando un antichissimo diritto, porta a 3500 ettari questa estensione riservata, che altre volte era di gran lunga maggiore. Dunque rimarrebbero circa 66 mila ettari.

Di questi 66 mila ettari, 8597 sono stati già, per giudizio del Commissario regio: dichiarati proprietà di coloro che avevano transatte le difese nel 1645: rimarrebbero dunque meno di 58 mila ettari, 57,400 circa: vi erano però tutte le altre *difese* transatte sulle quali il Barletta non aveva ancora pronunziato giudizio, perchè queste *difese* possano contenere una parte usurpata al di là degli antichi limiti.

Io non metto a calcolo tutta la loro estensione per sottrarla ai 58,000 ettari perchè questa loro estensione sarebbe niente meno che di 40,098 ettari.

Suppongo che di questi 40 mila ettari delle altre difese, ce ne sia una parte usurpata proporzionale delle 21 difese giudicate.

In quelle 21 difese, la cui estensione era di circa 9 mila ettari, il Barletta ha trovato usurpati 899 ettari ch'egli ha staccati ed uniti al Demanio; e questo vale quanto dire che in media l'usurpazione sulle difese transatte e giudicate si è trovato essere di un decimo.

Supponete che nei 40 mila ettari di difese non ancora giudicate ci sia un decimo di usurpazione; vi saranno dunque 36 mila ettari di difese possedute a giusto titolo di proprietà. Se sottratte dai 58 mila questi 36 mila ettari, ben vedete che ne rimane una parte ben piccola; ce ne restano 22 mila circa.

Non parlo di altre porzioni di Demanio che si sono vendute dal 1805 al 1816. La data non antichissima ci può fare per condiscendenza ammettere che si debba per equità rispondere del fatto de' governi precedenti. Ma non credo che si debba rispondere ai Comuni di quello che hanno fatto i Governi precedenti fin da due, o tre secoli fa. Resterebbero dunque 22 mila ettari da ripartire. Supponiamo invece che siano 25 mila, 26 mila, siano 30 mila ettari di terre delle quali spetterebbe tutto al più un terzo ai Comuni e due terzi al Demanio. Dunque i Comuni avrebbero al massimo, largheggiando, diritto a 10 mila ettari; ma noi di demanio disponibile ne abbiamo (rispettando tutte le difese occupate al tempo di Barletta) 13 mila ettari e più. Dunque dando tutto ai Comuni, dando loro anche i due terzi che spetterebbero a noi, abbiamo disponibile tanta terra che supera quella che potrebbe spettare ai Comuni qualora noi procedessimo giuridicamente alla verifica e a' giudizi, come già fece il Barletta.

Se noi possiamo disinteressare i Comuni, abbandonando loro la parte di terra spettante al Demanio, diceva bene io che questa legge è nel suo complesso una larghissima transazione, nella quale entra il Governo per rispettare i diritti di tutti, abbandonando i suoi. I Comuni, certamente, non si potranno lamentare per un'altra ragione, cioè, perchè lo Stato dà loro un altro considerevole vantaggio. Sulle difese così della Sila Regia, dove esiste, come della Sila Badiale dove noi vi proponiamo di imporlo per un momento fittiziamente, gravita un diritto che si chiamava una volta di fida,

di giogatico, di granetteria, e del quale noi imponiamo ai possessori il riscatto mediante il pagamento di un capitale che spetterebbe al Demanio, ma che noi diamo ai Comuni.

Ora, io domando: se da una parte i Comuni avranno per lo meno tanta terra quanta poteva loro spettarne, e di più il capitale dei diritti di giogatico, fida e granetteria che spetterebbe al Demanio; come mai potranno lamentarsi? Come potranno sostenere che noi abbiamo menomato i loro diritti? Non valgono questi, non dirò argomenti, ma numeri, a persuadervi che le preoccupazioni lodevolissime del nostro Collega Senatore Guicciardi non hanno ragione d'essere contro la nostra proposta di legge?

Avendo sottoposte queste idee al Senato, richiamo di nuovo la sua attenzione su ciò che dappriincipio io gli facevo osservare, cioè che contemporaneamente questo disegno di legge è combattuto come dannoso ai proprietari e come dannoso ai Comuni, mentre in realtà, come appare dai risultati suoi ultimi, tornerà di grandissima utilità agli uni ed agli altri. Noi rispettando possessi antichi, mediante un piccolo peso, estinguiamo interminabili controversie; e largheggiando verso i Comuni, rispettiamo i loro diritti, e soddisfacciamo ai loro bisogni. Ed il sacrificio dello Stato noi reputiamo lieve a fronte del gran beneficio di gettare in quella contrada niente meno che il primo fondamento della civiltà umana, che è la proprietà. Sicchè, o Signori, vi raccomandiamo di chiudere gli orecchi ai reclami più o meno interessati, e di adottare il progetto di legge che vi proponiamo.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Come diceva bene l'onorevole Senatore Scialoja, qui abbiamo udito i rappresentanti delle due diverse opinioni. L'on. Imbriani ha rappresentato, e con che calore l'udiste, le vedute dei possessori, e l'on. Guicciardi quelle degli abitanti dei Comuni.

Quindi io credo che, nello stato attuale delle cose, si possa realmente adottare la soluzione che raccomanda l'Ufficio Centrale. Dichiaro proprietà i possessi, ma le limita e circoscrive effettivamente alle difese che il Commissario civile ha riconosciuto, e io credo, per quanto or si possa presumere, che gli abitanti di quei Comuni si acquieteranno alle deliberazioni del Senato, quando veggano che queste sono circo-

scritte alle difese le quali erano state riconosciute a quei tempi.

Sebbene però l'articolo che stiamo discutendo, non contempi la prestazione di fida, essendo questa una questione che verrà poi; pure io mancherei alla lealtà se non dichiarassi fin d'ora da questi banchi, che del mantenimento di queste prestazioni facciamo condizione *sine qua non* dell'accettazione del progetto di legge che ci sta innanzi.

E così se i possessori delle tre quarte parti delle difese della Sila Badiale vengono con quest'articolo dichiarati liberi ed assoluti proprietari, è giusto che siano sottoposti al corrispettivo di queste prestazioni, trattandosi di terre che il Commissario riteneva come demaniali, e che ora vengono attribuite ai possessori.

Quanto ciò sia giusto lo dimostreranno i dottissimi personaggi che hanno studiato la questione, e che meglio di me possono esporre le considerazioni giuridiche, allorchando più specialmente si parlerà delle prestazioni. Io intanto ho dovuto fare questa dichiarazione, anche perchè il Senato, nel dare il suo voto, conosca gli intendimenti del Governo.

Del resto, noi siamo intimamente convinti della suprema necessità di prendere un partito, e che la peggiore soluzione sarebbe di non pigliarne alcuno.

Imperocchè Voi tutti, o Signori, potete immaginare che conseguenze abbia in quelle popolazioni il fatto di sapere che da tanto tempo pende insoluta davanti al Parlamento la questione della proprietà di quelle regioni.

Bisogna adunque venire ad una soluzione a qualunque costo; giacchè lo ripeto, il peggior partito è quello di non prenderne alcuno.

Noi però mentre crediamo di fare la più gran parte possibile ai possessori, lasciandoci strappare quelle tante concessioni di cui parlava l'onorevole Miraglia, d'altra parte non possiamo neppure essere insensibili ai reclami ai quali accennava l'onorevole Guicciardi.

L'onorevole mio amico il Senatore Scialoja ha fatto una ingegnossissima argomentazione per dimostrare che, secondo le regole vigenti nel reame di Napoli, la presente legge è favorevole ai Comuni, poichè vengono a conseguire oltre il terzo della proprietà su cui gli usi civici si esercitano.

Sia bene, quando si sottraggano tutte le terre

vendute, concesse, transatte. Ma l'amministrazione ha dei reclami i quali partono dall'editto fatto sotto il re Roberto nel 1333, e commisurano quel terzo e quel quarto, non già a ciò che rimane, tolto questo o tolto quell'altro, ma a tutti i 95 mila ettari che costituivano l'estensione della Sila. Quindi si dice: Lasciate almeno a noi Comuni i 32 o 24 mila ettari, e non 13 mila, come ce ne rimangono secondo questo progetto.

Io credo che questo ragionamento sia esagerato in un altro senso, e che la soluzione proposta da l'Ufficio Centrale si possa veramente accettare, a patto però che poi si deliberino quelle prestazioni contro cui elevava la sua eloquentissima voce l'onorevole Imbriani.

Per parte nostra, ripeto, non possiamo non farne una condizione *sine qua non*, perchè altrimenti temiamo che si lancierebbe in quelle provincie un provvedimento che, invece di accomodare le questioni di brigantaggio e di sicurezza pubblica, le risolleverebbe più che mai.

Del resto, è intendimento del Governo, come io ebbi già a dichiarare, di consacrare quello che si ricaverebbe dall'affrancazione di codesti canoni all'utile di quelle regioni, facendovi strade.

Io reclamerei anche un piccolo posto per l'istruzione pubblica, e spero che l'onorevole Imbriani in questa parte mi aiuterà. Chiedendo così dei vantaggi a favore di quelle popolazioni, sarà meno mal accetto il rappresentante di quel fisco che egli dipingeva con parole così vive.

Osservo, del resto, che il fisco, ben sovente, è la cosa di tutti, ed io non credo che vada così maltrattato.

Uno di questi giorni mi venne tra mano l'elogio di Traiano scritto di Plinio, nè deve far meraviglia al Senato, essendo impossibile vivere a Roma senza che pervenga qualcuno di quei libri anche nelle mani di un gabelliere. In questo elogio adunque mi venne fatto di leggere: « *fisci nunquam mala causa nisi sub bono principe* » e l'ho inteso. Ma non ci ho trovato quello che diceva l'onorevole Imbriani, cioè: « *fisci nunquam bona causa nisi sub malo principe*. »

In tutti i tempi, anche sotto i principi cattivi, ci furono delle usurpazioni, dei tentativi d'ingiustizia, e non sempre anche sotto i principi cattivi la causa del fisco è stata la causa mala. Qualche volta anche sotto i principi cattivi

la causa del fisco è stata la causa *bona*, ed i magistrati, che hanno giudicato in favore del fisco, non son sempre stati uomini tristi nè puntelli di tirannide, ma ben sovente, anche a costo di attirare sul loro capo l'ira de' potenti, hanno fatto giustizia. (*Bene! da varie parti.*)

Senatore GUICCIARDI. Domando la parola per due rettifiche. (*Rumori.*)

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GUICCIARDI. L'onorevole Senatore Scialoia avrebbe fatto delle censure che a me pare non meritare.

Egli osserva che il mio progetto verrebbe ad invadere l'azione dei giudici: a me pare, in tal caso, che anche quello dell'Ufficio Centrale abbia questo stesso difetto, per la ragione che questo determina per legge una transazione, e la impone agli usuari senza forma o sentenza regolare di giudizio.

È ben vero che l'onorevole Senatore Scialoia dice che a questi usuarii si dà un compenso; ma, di questo compenso chi si fa giudice? un solo dei cointeressati, senza curarsi di sapere se l'altro sarà contento. (*Mormorio.*)

L'onorevole Ministro delle Finanze poi ha messo in campo un'altra osservazione, che era pura mia intenzione di fare relativamente a tali compensi, i quali sono commisurati non già all'intera estensione delle terre silane sulla quale gli usuari intenderebbero avere diritto, ma limitatamente alla parte rimasta al Demanio che è poco più del decimo, e che include generalmente i terreni meno fertili.

L'onorevole Scialoia avrebbe pure espresso un concetto che io non posso lasciare senza osservazioni. Egli disse che io difendo i Comuni, mentre l'onorevole Imbriani difende i proprietari, e che quindi essendo io l'interessato per una delle parti; sono naturalmente ostile all'altra. — Ora, questo concetto io non lo posso assolutamente accettare. — Io ho conservato relazioni anche personali amichevolissime con una gran parte di questi proprietari, che si trovano occupatori arbitrari, per fatti dei loro maggiori, e taluni anche, per essere succeduti ad anteriori occupatori in forza d'acquisti. Sono persone rispettabilissime e perfetti gentiluomini dei quali ho particolare stima; non posso quindi permettere che si abbia a ritenere essere io ad essi ostile. Le osservazioni da me fatte lo sono per l'interesse di tutti, e per la giustizia.

E se in questa discussione ebbi già particolarmente occasione di parlare a favore dei Comuni e degli usuarii, è, perchè non mi pare che la legge tuteli abbastanza i diritti, mentre quelli degli occupatori vi sono tutelati più del bisogno. Se fosse stato diversamente, avrei parlato all'opposto, perchè io pure sono nell'idea, e lo fui sempre, che si debba essere larghissimi anche coi possessori. Però non posso consentire in quanto dice l'onorevole Imbriani, che le occupazioni anche arbitrarie, recarono questo bene, d'aver migliorata l'agricoltura, e cooperato allo sviluppo della civiltà e del benessere delle popolazioni.

Se questi risultati si fossero prodotti realmente, gli usurpatori si sarebbero fatti benedire: ma purtroppo la cosa non è così.

Io ho pe corso parecchie volte la Sila, e vi trovai pianure sterminate, fertilissime, in gran parte irrigabili, abbandonate alla pastorizia e coltura vagante che rendono imagine delle lande che abbiamo nei dintorni di Roma.

I ricchi e facoltosi proprietari che tengono ora il possesso di questi terreni, per questo titolo, non avrebbero certamente diritto a riguardi.

Le obiezioni da me elevate, comprendo molto bene come porterebbero alla necessità di rifare l'intera legge, ed il mio emendamento al 2° articolo includerebbe implicitamente il suo rigetto.

La cosa è certamente grave, se si considera la necessità di pur adottare una legge che provveda in qualche modo a far cessare la condizione di cose attuale.

Il Senato vedrà se convenga rifare la legge, o se non sia meglio accettare quanto ha detto l'onorevole Ministro delle Finanze: che la peggiore delle misure è quella di non prenderne alcuna.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Dopo quanto è stato detto, mi pare che l'onorevole Guicciardi potrebbe ritirare il suo emendamento, tanto più che non venne accettato nè dall'Ufficio Centrale nè dal Ministero. L'intendimento suo era di restringere un poco i benefici della legge; ma pare che la maggioranza consenta coll'Ufficio Centrale di essere invece più larghi e di venire ad una risoluzione definitiva. Dacchè quest'art. 2 venne modificato nel senso di identificare con preci-

sione tutti i terreni i quali vengono dichiarati di libera proprietà de' possessori attuali, cessa, io penso, la ragione più forte della sua opposizione avendo ottenuto lo scopo principale cui mirava il proponente Senatore Guicciardi.

Però io vorrei esternare alcuni dubbi all'Ufficio Centrale sulla redazione dell'articolo.

Si dichiarano nell'articolo 2 « *libere ed assolute proprietà dei loro possessori le difese* » ma se queste difese fossero soggette a vincoli verso terzi, come sarebbero vincoli livellari, di censo od altri, riterremo noi con questa legge tolti siffatti diritti ai terzi? — Io credo che no; perciò vorrei proporre di inserire: « sono dichiarate *di fronte al Demanio stesso* libere ed assolute proprietà, ecc. »

E poi, dacchè noi mettemmo in quest'articolo esplicitamente, che questi possessori sono divenuti liberi ed assoluti proprietari, non so come dopo potremmo imporre condizioni che vincolano di nuovo questa proprietà che noi dichiariamo libera ed assoluta.

Mi parrebbe quindi conveniente l'accennare fin da questo articolo il vincolo sotto cui si rendono libere ed assolute le proprietà. Proporrei per conseguenza che si aggiungesse: « *salvo il disposto della presente legge per l'affrancamento delle inerenti prestazioni.* »

Noi prescriviamo negli articoli successivi che questi proprietari, tuttochè liberi ed assoluti, debbano pure pagare una somma per affrancarsi da un vincolo. Ora, mi pare che sarebbe indispensabile di accennare in quest'articolo il vincolo medesimo che si viene ad imporre nella legge.

Io sottopongo questi dubbi all'Ufficio Centrale e al signor Ministro, e presento quindi alla Presidenza i miei emendamenti.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Sono savie le osservazioni del Senatore Beretta, e spero dagli tali spiegazioni da tranquillizzare l'animo suo. Innanzi al Commissariato civile pendevano le questioni tra il Demanio dello Stato ed i privati sulla proprietà delle difese. Le quistioni di un ordine diverso tra il Demanio ed i privati, ed i privati tra loro, non rientravano nelle attribuzioni del Commissariato civile; ond'è evidente che l'articolo 2° di questo progetto di legge mira unicamente a risolvere le quistioni di proprietà tra il Demanio ed i privati, rimanendo impregiudicati i diritti dei terzi che sono sotto la protezione del diritto comune e dei

magistrati ordinari. Così, per esempio, le quistioni tra privati per terraggio o censi sulle terre silane, sulla validità delle vendite che rispettivamente abbian fatte, sulla chiamata in garanzia, non sono colpite dalle disposizioni di questo progetto di legge, perchè sono estranee alla materia a cui questo provvede.

L'aggiunta poi che vorrebbe portare l'onorevole Senatore Beretta: « salvo le disposizioni degli articoli seguenti » importerebbe che si venisse sin da ora a decidere la legittimità delle prestazioni, e la servitù dell'alberatura, mentre l'una e l'altra non sono nel sistema dell'Ufficio Centrale il corrispettivo di una transazione, a segno tale che nel caso che il Senato non ammettesse la prestazione e la servitù dell'alberatura, ben rimarrebbe l'articolo 2°, non avendo la risoluzione della questione di proprietà alcun legame con quella delle prestazioni e della servitù dell'alberatura. Nè si dica che non sarebbe assoluta e libera proprietà quella che è gravata delle prestazioni e della servitù dell'alberatura, perocchè entrambe essendo convertite in credito a favore del Demanio, lasciano libera la proprietà nelle mani del possessore.

Per lo che prego l'onorevole Collega a ritirare il suo emendamento.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Quando un distinto magistrato, come il Relatore dell'Ufficio Centrale, dice che la legge, dichiarando libera ed assoluta proprietà dei possessori i loro beni, non porta la conseguenza che debbano essere liberi da pesi di prestazioni, nè da vincoli verso i terzi, cioè da livelli, da censi, ai quali questi possessori dopo le operazioni del Commissario civile, potrebbero avere assoggettato le loro proprietà, e quindi si ha per inteso che questa libera e assoluta proprietà non pregiudica per niente gli interessi dei terzi, io mi acquieto a questa dicitura, e non insisto più oltre sul mio primo emendamento. Quanto al secondo, non so comprendere che si possa dare libera e assoluta proprietà col vincolo delle prestazioni. Allora non è più, nel senso generale, libera e assoluta proprietà, quando ha un vincolo che la lega, quando è dovuta una prestazione sopra un fondo.

Ecco la ragione per cui a me sembrava conveniente quell'aggiunta al primo paragrafo,

perchè parmi che non facendosi alcuna riserva nell'articolo, non possa più in seguito vincolarsi la proprietà libera ed assoluta.

Però, come ho già detto, mi rimetto al giudizio dei valentissimi magistrati e giureconsulti che sono in quest'Aula, e se credono non necessaria questa clausola di prudenza da me proposta, io sono pronto a ritirare il mio emendamento.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola per dare alcuni schiarimenti all'onorevole Senatore Beretta.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Ripeto che la prestazione di fida, giogatico o granetteria costituisce nel sistema dell'Ufficio Centrale un semplice credito, che, secondo il progetto ministeriale, era privilegiato, ma che nel sistema dell'Ufficio Centrale è ipotecario.

La piena proprietà dunque dei possessori resta sempre tale, non ostante il peso ipotecario. Ricordo all'onorevole Senatore Beretta, che mi fu Collega dell'Ufficio Centrale sul progetto di legge delle decime ex-feudali nelle provincie Meridionali e Siciliane, che fu allora discussa questa materia del credito ipotecario per l'affrancazione delle prestazioni; ed anche egli allora convenne che i coloni inamovibili restavano sempre proprietari assoluti, non ostante il credito ipotecario pel capitale delle prestazioni.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. D'altra parte nell'articolo 8, si parla d'ipoteche per questi crediti. Mi sembra quindi che non si può benissimo dichiarare libera proprietà quella che sia anche gravata di un'ipoteca, inquantochè ogni libero possessore è in facoltà di far gravare nel suo fondo un'ipoteca.

Quindi sotto questo punto di vista, salvo a modificare la dicitura negli altri articoli ove questa cosa non è chiaramente detta, mi pare che questo articolo 2 può approvarsi come è stato proposto dall'Ufficio Centrale.

Senatore MAMEI. L'essenza del dominio consistendo principalmente nel diritto di disporre liberamente della cosa, non ripugna il dire che la proprietà di un fondo sia libera ed assoluta, sebbene il fondo stesso sia soggetto a servitù, ad ipoteca o ad altri vincoli, che possono scemarne il valore, non già incepparne la disponibilità. Infatti l'ottimo signor Relatore e

distinto giureconsulto sa meglio di me che la definizione del dominio che si ha nei frammenti del diritto romano, col quale consuona il Codice Civile italiano, importa il concetto « *ius de re sua pro libitu disponendi*. »

Vi propongo quindi di accettare l'articolo come viene formulato dall'Ufficio Centrale.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Dopo gli schiarimenti dati dai distinti magistrati che hanno parlato; dacchè anche il signor Ministro si ritiene tranquillo sull'esposizione dell'articolo, io ritiro il mio emendamento, il quale non era che una misura prudenziale che io credeva doversi seguire.

PRESIDENTE. Resta l'emendamento Guicciardi. Domando all'onorevole Senatore se insiste.

Senatore GUICCIARDI. Io dirò che non vorrei che il mio emendamento potesse avere il carattere di frapporre ostacolo alla adesione di una legge che tanto interessa il paese.

Io non ho difficoltà alcuna di ritirarlo, posto che le considerazioni da me esposte nella discussione di questo articolo e nello sviluppo del mio emendamento potranno poi essere tenute presenti dal Senato allorchè si tratterà della votazione definitiva della legge; e gli argomenti che ho potuto addurre nel mio concetto dovrebbero avere appunto tale scopo.

PRESIDENTE. Il Senatore Guicciardi ritirando la sua aggiunta, non resta a deliberarsi che sulla redazione proposta all'art. 2 dall'Ufficio Centrale.

La rileggo per metterla ai voti.

« Le difese nella Sila Regia non ancora reintegrate al Demanio dello Stato sono dichiarate libere ed assolute proprietà de'loro possessori ne'limiti della identificazione, confinazione e misura fatta eseguire dal Commissariato civile; e tutte le relative contestazioni col Demanio sulla proprietà ed estensione delle difese medesime, sono estinte.

» Sono pure dichiarati liberi ed assoluti proprietari i possessori delle tre quarte parti delle difese nella Sila Badiale. »

Chi approva l'articolo 2. così redatto, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 3. Lo Stato conserverà le Camere Chiuse di Galoppiano e di Macchialunga Boscosa, e loro attinenze, con altre parti boscosche, da sce-

gliersi dal Demanio, purchè non oltrepassino in tutto, comprese le due predette Camere chiuse, l'estensione di 3,500 ettari. »

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore IMBRIANI. In quest'articolo si parla di Camere chiuse, e si dice: « lo Stato conserverà le Camere chiuse di Galoppiano e di Macchialunga Boscosa e loro attinenze con altre parti boschive, da scegliersi dal Demanio, purchè non oltrepassino in tutto, comprese le due predette Camere chiuse, l'estensione di 3500 ettari. »

Donde prenderà queste altre parti che deve aggregare ?

Le prenderà dalle Camere chiuse che hanno i possessori privati? E di vero, segnatamente i tenitori di feudi, tra gli altri fondi, n'avevano alcuni addimandati *Camere chiuse*, come si poteva ricavare non dalla *verifica zurlena* inesattissima ed arbitraria, ma da' titoli di concessione. Ora se lo Stato, che già possiede Camere chiuse ne' suoi Demani Silani, ha il diritto di prendere ed aggregarsi dalle Camere chiuse che sono nella proprietà privata silana porzione di terra boscosa sino a compiere la quantità statuita di 3500 ettari; prenderà egli senza compenso l'altrui? Io non posso pensare ad acquietarmi nel pensiero che lo Stato voglia usare una rapina. Certo nella mente del proponente a me pare che dovesse stare l'obbligo di siffatto compenso verso il privato, a cui si sottrae, per ragion pubblica, una parte del suo. Non resta allora che esprimerlo. E se poi il Governo ha inteso di fare questo aggregamento, scegliendo altri fondi sulle sue stesse terre demaniali, è giocoforza esprimerlo.

Io domando schiarimenti intorno a questo dubbio mio, al signor Ministro, e più ancora all'Ufficio Centrale.

Senatore MIRAGLIA, *Ralatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Ralatore*. Le *Camere chiuse* non sono di origine nuova, sono antiche, i bisogni della marina militare, e della marina mercantile hanno consigliato ai Legislatori in tutti i tempi di emanare gli opportuni provvedimenti.

L'onorevole e dotto amico Imbriani sa meglio di me, che anche la Repubblica romana mirava

appunto alla conservazione dei boschi nella Sila delle Calabrie, e Cicerone precisamente parla di questi boschi della Sila delle Calabrie, vale a dire, nell'interesse della marina mercantile e militare: il che prova che coloro i quali miravano alla prosperità dell'Italia, che è una penisola, conoscevano bene, che la forza della penisola sta nella marina, e non vi può essere marina mercantile senza il soccorso della marina militare.

Sono stati sempre gelosi i Sovrani delle Due Sicilie a conservare le Camere chiuse non solo, ma a conservare la proprietà degli alberi anche nelle parti di terra non comprese nelle *Camere chiuse*.

E il dotto Imbriani permetta che io confessi la mia ignoranza, prima della discussione di questa legge, io non aveva capita la legge decima sotto il titolo *De verborum significatione* nella quale il giureconsulto Ulpiano, che sempre mi sarà duce nella risoluzione delle questioni, parla della conservazione degli alberi.

Studiando però meglio la cosa, si rileva che questo diritto *pinis* non era un diritto feudale e con questa smania fiscale di conservare i boschi, i grandi legislatori che miravano alla grandezza d'Italia, hanno guardato sempre di buon occhio la Sila per evitare appunto le devastazioni.

Ora bisogna conoscere la posizione geografica della Sila per rimanere convinti della bontà dei pini che sono destinati alla costruzione, tanto che nella raccolta delle prammatiche ne abbiamo due dalle quali si rileva che non bastava un provvedimento legislativo per conservare gli alberi, perchè quando la terra era aperta, in tempi di commozioni politiche e per cattiva volontà dei cittadini usuari tutti questi boschi venivano ad essere tagliati in modo che ne soffriva pregiudizio il servizio pubblico.

Cosicchè, indipendentemente dalla tutela generale del Governo per la conservazione della foresta, il legislatore aveva disposto che in quelle terre le cose si facessero in modo che il diritto dello Stato fosse salvo, e appunto per evitare ogni inconveniente aveva stabilito le *Camere chiuse*.

Che s'intende per Camere chiuse? Un territorio nel quale è vietato di pascolare e di legnare.

Ora se questa era una estensione di territorio la quale era chiusa e perciò detta *Camera chiusa*, vuol dire che era vietato ogni accesso, era vietato ai cittadini il diritto di tagliare alberi, di pascolarvi animali e anche di seminare, perchè io sono stato nel grande archivio di Napoli, ed ho voluto a fondo esaminare tutte le corrispondenze dei tempi passati, ed ho rilevato che anche nei territori più esposti, era vietata la semina; ma siccome il diritto di seminare era anche civico, nel senso dei cittadini di Cosenza, per evitare le questioni, si poteva conservare, e senza vietare ai cittadini di andare a seminare, il legislatore disse: le Camere chiuse non possono essere chiuse, e conseguentemente essendo state queste Camere chiuse una proprietà del Demanio, nessuno può parlare di difese delle Camere chiuse, poichè difesa vuol dire una proprietà, un vero patronato, e Camere chiuse esprime un territorio di proprietà del Demanio, quindi nessuno può dolersi della Conservazione delle Camere chiuse. Cosicchè non so quali diritti a compenso potrebbero pretendere i proprietari.

Il compenso è il corrispettivo di una cosa; quando si tratti p. e. di espropriazioni nello interesse pubblico; ma la Camera chiusa non appartiene al proprietario della difesa; essa spetta esclusivamente allo Stato che ha avuto sempre cura di conservarla.

Ora col progetto di legge si è voluto piuttosto limitare anzichè allargare troppo queste Camere, e prego l'onorevole Senatore Imbriani a por mente ai lavori dello Zurlo: in essi sono descritte tutte le Camere chiuse, e per quante memorie ed allegazioni giuridiche mi abbiano mandate gli interessati, nessuno è insorto contro questa parte delle Camere chiuse. Dunque l'Ufficio Centrale, tenendo presente il lavoro del Ministero, non ha avuto a portare alcuna modificazione, perchè in fatto non è eccessiva questa riserva di terre per gli alberi occorrenti alla marina nostra. Di più non vi è diritto a corrispettivo.

Il signor Ministro che conosce meglio la posizione di fatto, potrà dare altre spiegazioni.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. La sola spiegazione che mi credo in dovere di dare è la seguente:

« Lo Stato (si dice) conserverà le Camere chiuse di Galoppo e di Macchialunga boscosa

e loro attinenze con altre parti boscoso, da scegliersi dal Demanio, purchè non oltrepasino in tutto, comprese le due predette Camere chiuse, l'estensione di 3,500 ettari. »

Quello estendersi del Demanio, significa che lo stato ha facoltà di andare scegliendo non nella proprietà altrui tanto da fare quei 3,500 ettari, ma nelle proprietà demaniali.

Questa è l'interpretazione che io mi credevo in debito di manifestare, perchè m'immaginò che anche l'Ufficio Centrale la pensi così. Si determinò nei precedenti articoli ciò che spetta al Demanio e ciò che spetta ai possessori. Adesso stiamo per entrare in un altro ordine d'idee che è quello per la cessione delle terre demaniali ai Comuni, ma prima si stabilisce che l'amministrazione preleva anzitutto dalle terre che si vogliono cedere ai Comuni le Camere chiuse necessarie allo Stato per la Marina, allargate in guisa che 3,500 ettari di terreno restino riservati allo Stato. Ecco lo scopo di quest'articolo.

Senatore MIRAGLIA, Relat. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, Rel. Per esprimere meglio il concetto e per tranquillizzare l'animo dell'onorevole Senatore Imbriani, pregherei l'onorevole Signor Ministro ad esaminare, poichè siamo d'accordo, se le parole da aggiungere all'articolo non lasciassero per avventura qualche difficoltà, o se non fosse meglio dire, per esempio, così: « Lo stato conserverà le Camere chiuse di Galoppo e di Macchialunga boscosa e loro attinenze con altre parti boscoso da cedere al Demanio nel perimetro delle stesse Camere chiuse. »

Voci. No, no!

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Imbriani ha la parola.

Senatore IMBRIANI. Poichè il signor Ministro ha dichiarato che il Governo intende di scegliere il resto delle terre da aggregare alle Camere chiuse indicate nell'articolo 3 fra le altre *terre sue demaniali* nella medesima Sila, allora ben starebbe che si aggiungesse una frase, che esprimesse codesta idea.

Voci. No, no!

Senatore IMBRIANI. Dicevo questo, stante il dubbio ingenerato dalla compilazione presente dell'articolo 5. Io mi terrei per mio conto soddisfatto della dichiarazione suaccennata.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola. -
PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Non so se sia già formulato quest'articolo secondo la nuova redazione. Ad ogni modo io credo che si potrebbe rimandare la seduta a domani, e sarà meglio, anche considerando che l'ora è tarda giacchè non vi sono dissensi, nemmeno coll'onorevole Senatore Imbriani.

Senatore MINISCALCHI. Domando la parola: non avrei che qualche parola a dire.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MINISCALCHI. A me pare che la cosa si possa accomodare dicendo: *entro i limiti della proprietà demaniale*.

Del resto, giacchè ho la parola, io sono ben lieto di far plauso alla facoltà data al Governo in questo progetto di legge, giacchè parmi cosa degna di seria considerazione quella che ha in mira di conservare i boschi, che sono gli elementi più necessari per la marina. La marina e l'esercito sono i primi elementi per assicurare la libertà e la prosperità del nostro paese; perciò io sono sempre pronto a dare il mio voto favorevole a tutti quei provvedimenti che tendono a questo nobile e patriottico intendimento.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rimandato a domani.

La seduta è sciolta (ore 5 e 3/4).